



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA OTRANTO

e-mail: ucotranto@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/otrant

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Otranto,

- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 “*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*”;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
- VISTA:** la Legge regionale 10.04.2015, n.17 recante “*Disciplina della tutela e dell’uso delle coste*”;
- VISTA:** la nota Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA:** la nota Circolare n.82/022468/I in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “*Attività di salvamento con l’impiego di moto d’acqua*”;
- VISTA:** la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento*”;
- VISTO** il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”;
- VISTO:** il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del



Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “*compatibilità tra attività nautiche: disciplina*”;

VISTO: il Dispaccio n.M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “*uniformità nella disciplina delle attività marittime*”;

CONSIDERATO: che i litorali del Circondario Marittimo di Otranto presentano strutture turistico-ricettive sia su p.d.m. sia su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;

VISTI: la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l’articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC “Regole dell’Aria” del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge per i voli VFR, con particolare riferimento agli apparecchi VDS;

VISTA: l’Ordinanza n.36 in data 26.04.2018 avente ad oggetto: “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all’art.8 della Legge 08.07.2003, n.172, e succ.mod. e integrazioni, disciplina i limiti di navigazione nell’ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località “Casalabate” del Comune di Squinzano e la località “Punta Prosciutto” del Comune di Porto Cesareo;

VISTA: la propria Ordinanza n. 07 in data 26 marzo 2023 con la quale viene approvato il “Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Otranto”;

VISTE: le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge n.172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO: dell’esito della riunione di coordinamento in data 27.03.2023 con i rappresentanti della Capitaneria di porto, della Regione Puglia ed i comuni costieri

VISTO: il Dispaccio n.26421 in data 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all’utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Otranto, che comprende il territorio costiero compreso il Comune di Casalabate sino al Comune di Castro estremi inclusi;

RITENUTO OPPORTUNO: modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza specifica nel settore;

VISTA: l’Ordinanza regionale in data 11.05.2023 della Regione Puglia, emanata con



Atto Dirigenziale n. 168 del 11.05.2023, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;

RITENUTO: necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

ARTICOLO 1 Disposizioni generali

- 1.1.** La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Otranto compreso tra i Comuni di Squinzano e Castro, estremi inclusi.
- 1.2.** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Puglia.
- 1.3.** Al provvedimento di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività simili e dei Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione.
- 1.4.** I titolari di strutture balneari e/o attività simili ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
- 1.5.** È fatto, pertanto, obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività simili ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.



ARTICOLO 2

Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni

- 2.1. Nei giorni e negli orari determinati dall'Ordinanza della Regione Puglia, le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
- 2.2. I titolari delle strutture balneari e/o attività simili per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare e di rimuovere al termine del periodo di cui al punto 2.1. per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavitelli di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **metri 20 (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione.

Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività simili devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico delle civiche Amministrazioni Comunali costiere per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO”

- 2.3. I concessionari/Titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “*limite acque sicure*”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici), le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi (il numero di gavitelli non dovrà essere comunque inferiore a **3 – tre**).

Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.

Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:



ATTENZIONE

LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,30) – NON SEGNALATO

2.4. A tutela della propria incolumità:

- i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri **3 (tre)**.
- chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.

2.5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:

2.6.1. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo "*freewheeling*", windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), pedalò e simili, così come disciplinato con l'Ordinanza n. 36 in data 26 aprile 2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, recante "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" (il cui stralcio viene allegato alla presente);

2.6.2. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;

2.6.3. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio e per i mezzi di soccorso o di polizia e quelli destinati alla lotta antincendio;

2.6.4. esercitare la pesca o, comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità.

2.6.5. sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

2.7. Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.



ARTICOLO 3 Zone di mare vietate alla balneazione

3.1. La balneazione è permanentemente VIETATA:

- nei porti;
- nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- entro **metri 100** dalle scogliere frangiflutti in costruzione/in corso di sistemazione, ovvero da qualsiasi lavoro in mare;
- in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di **metri 200**;
- per un raggio di **metri 200** dalle navi alla fonda in rada;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
- sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
- nelle foci, nei canali e corsi d'acqua comunicanti con il mare;
- nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
- in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
- nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
- nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.

3.2. È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4

Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi

4.1. L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), pedalò e simili, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda alle vigenti Ordinanze del Circondario Marittimo di Otranto. Si rammenta che all'inizio del corridoio lato mare e spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:



ATTENZIONE

**“RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI”
“DIVIETO DI BALNEAZIONE”**

All'interno dei corridoi di lancio le unità navali devono procedere alla minima velocità possibile per il sicuro governo dell'imbarcazione e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche moleste per i bagnanti. È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

- 4.2.** I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

ARTICOLO 5

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere

- 5.1.** I Titolari delle strutture balneari o ad esse assimilabili sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata (qualora siano in prossimità dell'accesso al demanio marittimo e/o del mare), nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia (dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre), nonché dal secondo comma dell'art. 6 della medesima Ordinanza Balneare della Regione Puglia (dal 1° Maggio al primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre) devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo.
- 5.2.** Il servizio di salvamento non è obbligatorio, al di fuori dei periodi di cui al punto 5.1, purché l'attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.

- 5.3.** Il servizio di salvamento nelle spiagge libere è predisposto dai Comuni costieri; qualora dette amministrazioni comunali non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica indicata al precedente punto 5.2., ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.



I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo punto 5.4. del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari (ivi compresi natanti quali, a titolo esemplificativo, pedalò, S.U.P., ecc) e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di raccordare le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

5.4. Nei periodi di cui al precedente punto 5.1., i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di salvataggio;

5.5. Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:

5.5.1. Una postazione di salvataggio ben visibile, **per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare**, sopraelevata di almeno **metri 1,60** (e non superiore ai **metri 2,00**) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata nel punto mediano del fronte mare di competenza tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un assistente bagnanti marittimo** munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acqueo di competenza.

5.5.2. Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:

- un binocolo;
- un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
- un fischietto professionale;
- una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo *“rescue can”* (c.d. *baywatch*); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
- un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca, rossa e gialla, di cui si riportano i relativi significati:



BANDIERA BIANCA: indicante la regolare attivazione della postazione;

BANDIERA ROSSA: indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;

BANDIERA GIALLA: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

- un megafono;
- due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;
- un'unità a remi idonea al servizio salvataggio tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "**SALVATAGGIO**". La stessa deve essere dotata di scalmi, remi, un mezzo marinaio o gaffa, di idoneo ancorotto con relativa cima, di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve sempre essere mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

5.5.3. In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, previa formale istanza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, è consentito l'impiego di una tavola tipo "**S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue**". Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
- essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria
- essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" o "**RESCUE**", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;



- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

5.5.4. Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, previa formale istanza all'Autorità Marittima competente per territorio, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- installazione di un corridoio di lancio/atterraggio;
- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua dovrà essere provvista di polizza assicurativa, da allegare in copia all'istanza, che oltre a prevedere la copertura per responsabilità civile assicuri tutte le persone trasportate sul mezzo;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di assistenza e salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
- oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - pinne;
 - coltello;
 - cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischiello;
 - torcia stagna;
 - strumento di segnalazione sonora;
 - apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - dispositivo di retromarcia;
 - acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un rescue-can/baywatch o rescue tube;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio;



- sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.

Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnini di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo – marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

5.5.5. Ad integrazione di quanto sopra è data facoltà ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività simili ovvero i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

5.5.6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza

5.5.7. Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 6

Piani Collettivi di Salvataggio

6.1. Fermo restando quanto disciplinato e previsto al precedente articolo, qualora due o più stabilimenti balneari attigui aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione del medesimo fronte mare, i titolari/gestori degli stessi hanno facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona contigua ad uno stabilimento, vi siano tratti di spiaggia liberi, gestiti da Amministrazioni comunali.



- 6.2. I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un **“Piano collettivo”** sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce.
- 6.3. Il **“Piano collettivo”** deve riportare: l’indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato, il soggetto responsabile dell’erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rappresentante in loco (sull’arenile) dei quali dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità durante l’orario di apertura al pubblico dello stabilimento balneare, l’elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche, l’ubicazione della postazione di salvataggio, l’elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare.
- 6.4. Il piano collettivo dev’essere comunicato all’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L’Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **“Piano collettivo”** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari di esercitare la vigilanza sull’efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
- 6.5. Nel caso in cui, nello specchio acqueo di competenza delle strutture balneari e/o attività simili siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell’Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell’attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all’Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 7

Ulteriori disposizioni per gli stabilimenti balneari

- 7.1. Le strutture balneari e/o attività simili devono essere dotati di:
- 7.1.1. tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
- 7.1.2. tabella plurilingue, esposta in modo e luogo ben visibile, recante il significato delle bandiere esposte:
- **BANDIERA BIANCA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l’impiego dei natanti;
 - **BANDIERA ROSSA:** indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o la temporanea assenza per cause di forza maggiore dell’assistente bagnanti. In quest’ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture



balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;

- **BANDIERA GIALLA:** indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;

7.1.3. presso ogni singolo stabilimento balneare devono esser presenti anche un megafono e un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;

7.1.4. idonei mezzi e dotazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

7.1.5. un locale idoneo dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, devono essere tenute, pronte all'uso, le dotazioni prescritte nell'Ordinanza Balneare 2023 emanata dalla Regione Puglia. Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

7.2. I Concessionari di stabilimenti balneari/Titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di **ordigni, ostacoli subacquei** e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando immediatamente la locale Autorità Marittima qualora si tratti di un pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre, medesimo obbligo è posto in capo ai concessionari nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti.

ARTICOLO 8

Obblighi per l'assistente bagnante

8.1. Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Inoltre, deve:

8.1.1. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "**SALVATAGGIO**";

8.1.2. essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;

8.1.3. stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;

8.1.4. assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;

8.1.5. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi a mare e/o sugli arenili;



- 8.1.6. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo od infortunata;
- 8.1.7. portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- 8.1.8. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
- 8.1.9. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- 8.1.10. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- 8.1.11. segnalare con immediatezza al concessionario e direttamente all'Autorità marittima eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- 8.1.12. segnalare con immediatezza al concessionario e direttamente all'Autorità marittima eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- 8.1.13. conosca l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso (di cui al precedente punto 7.1.5.), conservato nelle strutture balneari;
- 8.1.14. mantenere in ogni circostanza un contegno appropriato all'incarico espletato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento.

ARTICOLO 9

Disciplina particolare delle strutture balneari

- 9.1. I titolari di strutture balneari devono porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
- 9.2. Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

ARTICOLO 10

Prescrizioni particolari

- 10.1. Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'**ordinanza n. 07 del 26 marzo 2023** dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto: "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Otranto", consultabile alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/otrant.
- 10.2. Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli con **Ordinanza n° 36/2018 in data**

NUMERO BLU® PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





26.04.2018 avente ad oggetto la “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*” in premessa citata, che si riporta, in stralcio, in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 11

Disposizioni finali

- 11.1.** Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo degli Uffici Marittimi del Circondario di Otranto, dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/otrantordinanze> .
- 11.2.** La presente ordinanza, che abroga e sostituisce l’Ordinanza n. 23/2022, deve essere esposta in formato leggibile (70 x 100 cm), a cura dei titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all’albo di quest’Ufficio.
- 11.3.** I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

15

Otranto, lì *documento dotato di marcatura temporale*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco Walter DI MARCO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO WALTER DI MARCO

Il Comandante

In Data/On Date:

lunedì 5 giugno 2023 13:06:58

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Otranto.



Ordinanza n.36 in data 26 aprile 2018 del Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli
“Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione”

...omissis...

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la “stagione balneare”, così come definita dalla Regione Puglia con propria Ordinanza Balneare, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che si estende dal territorio compreso tra la località “Casalabate” del Comune di Squinzano alla località “Punta Prosciutto” del Comune di Porto Cesareo incluso, **la fascia di mare sino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è interdetta alla navigazione a motore alle unità navali in genere**, compresi i “natanti da spiaggia” (piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini), **nonché all’ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle suddette unità navali**, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

Articolo 2

(Istituzione della fascia di rispetto)

L’attraversamento da parte delle unità a motore e/o vela della fascia di ulteriori metri 50 da quella innanzi detta, interdetta alla navigazione (200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco), è consentito solo a lento moto, con rotta perpendicolare, se finalizzato a raggiungere la costa.

Articolo 3

(Corridoi di lancio/atterraggio)

L’attraversamento delle unità a motore e/o a vela (compresi i piccoli natanti da spiaggia sopra richiamati) nella fascia di mare come definita nell’art.1, è consentito esclusivamente all’interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

Articolo 4

(Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all’art.1, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 200 mt. (per le spiagge e scogliere basse) ed i 100 metri (per le scogliere a picco) ed i 1000 (mille) metri dalla costa, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno di affissione all’Albo di questo Ufficio.
2. Norme più restrittive dei limiti imposti dalla presente Ordinanza, potranno essere stabilite in relazione a particolari situazioni di livello locale suscettibili di regolamentazione speciale, da parte del Capo di Circondario Marittimo.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di Porto e degli Uffici marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli/> alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e succ.mod.e integrazioni e/o dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione.
5. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.-



RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso dipende dall'esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

RECAPITI TELEFONICI ⁽¹⁾	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)	
LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.	
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) (H24)	080 5281511
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI	0832266862
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO(H24)	0836-801073
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAN CATALDO	0832-650630
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CASTRO	0836-943064
DELECAZIONE DI SPIAGGIA DI SAN FOCA DI MELENDUGNO	0832-881103
EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI OTRANTO	0836-801735
POLIZIA LOCALE DI SAN CATALDO	0832-233211
POLIZIA LOCALE DI CASTRO	0836-947005
POLIZIA LOCALE DI MELENDUGNO	0832-831122
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO	115
OSPEDALE VITO FAZZI LECCE	0832-661111
OSPEDALE VERIS DELLI PONTI SCORRANO	0836-420111
CAMERA IPERBARICA NIKE Ossigeno terapia LECCE	0832-352992
STAZIONI RADIO COSTIERE: (DENOMINAZIONE)	Canale 16 (H24)
VI M.R.S.C. BARI (CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO IN MARE – GUARDIA COSTIERA) H24)	Canale 16 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI OTRANTO	Canale 16 (H24)

NUMERO BLU® PER L'EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente in loco la Guardia Costiera ai numeri indicati nell'elenco allegato alla presente Ordinanza





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA OTRANTO
 Via Guardia Costiera n. 1 – 73028 Otranto (Le) – tel. 0836/801073 – fax 0836/805405
 e mail: ucotranto@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/otrant

ORDINANZA N° 21/2023 - "SICUREZZA BALNEARE"

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI OTRANTO E COMANDANTE DEL PORTO DI OTRANTO:

- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n.3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTI: gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112;
VISTA: la Legge regionale 10.04.2015, n.17 recante "Disciplina della tutela e dell'uso delle coste";
VISTA: la nota Circolare n.120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEMZA - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
VISTA: la nota Circolare n.8202248/81 in data 03.04.2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTA: il Dispaccio n.31678 del 30.03.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
VISTA: la nota Circolare n.34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
VISTO: il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01/09/2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";
VISTO: il Dispaccio n.02.01/13413 in data 08.02.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
VISTO: il Dispaccio n.M. TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segretamente di quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività balneari";
CONSIDERATO: che i titolari del Circondario Marittimo di Otranto presentano struttura turistico-ricettiva site sia su p.d.m. sia su proprietà privata immediatamente al confine con il Demanio Marittimo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
VISTI: la Legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina della vita dello sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106) ed in particolare l'articolo 2 del medesimo D.P.R. nonché il Regolamento ENAC "Regole dell'Aria" del 17.11.2017, come emendato, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge per i voli VFR, con particolare riferimento agli apparecchi VDS;

- VISTA:** l'Ordinanza n.36 in data 26.04.2018 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.8 della Legge 08.07.2003, n.172, e succ.mod. e integrazioni, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli, che comprende i litorali tra la località "Casalabate" del Comune di Squinzano e la località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo;
VISTA: la propria Ordinanza n. 07 in data 26 marzo 2023 con la quale viene approvato il "Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Otranto";
VISTE: le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'art. 172/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
TENUTO CONTO: dell'esito della riunione di coordinamento in data 27.03.2023 con i rappresentanti della Capitaneria di porto, della Regione Puglia ed i comuni costieri
VISTO: il Dispaccio n.26421 in data 26.02.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
RAVVISATO: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Otranto, che comprende il territorio costiero compreso il Comune di Casalabate sino al Comune di Castro estremo inclusi;
RITENUTO OPPORTUNO: modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stazioni oltre che scaturirsi dall'esperienza specifica nel settore;
VISTA: l'Ordinanza regionale in data 11.05.2023 della Regione Puglia, emanata con Atto Dirigenziale n. 168 del 11.05.2023, per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acqui adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
RITENUTO: necessario aggiornare le disposizioni in materia di sicurezza della balneazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si esplicano in prossimità delle coste, coordinando ed armonizzando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

- 1.1 La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Otranto compreso tra i Comuni di Squinzano e Castro, estremi inclusi.
 1.2 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Puglia.
 1.3 Al provvedimento di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge e alle specifiche norme relative alle strutture balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e dei Comuni costieri, per i tratti destinati alla libera fruizione.
 1.4 I titolari di strutture balneari e/o attività similari ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati al modo visibile e riprodotti in italiano ed in almeno altre tre lingue (francese, spagnolo e tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'essata e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.
 1.5 È fatto, pertanto, obbligo ai titolari di strutture balneari e/o attività similari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.
- ATTENZIONE**
 (Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazione)
- 2.1 Nei giorni e negli orari determinati dall'Ordinanza della Regione Puglia, le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche Ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acqui ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
 2.2 I titolari delle strutture balneari e/o attività similari per gli specchi acqui antistanti le aree demaniali marittime in concessione ovvero le civiche Amministrazioni rivierasche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare e di rimuovere al termine del periodo di cui al comma 1) per tutto il fronte mare di competenza, appositi **gavillotti di colore rosso o arancione** saldamente ancorati sul fondo, posti ad una distanza di **20 metri (venti)** uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione. Sui predetti gavillotti è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. I titolari/gestori delle strutture balneari e/o attività similari devono puntualmente monitorare i segnalamenti in parola, provvedendo in caso di spostamento ovvero perdita per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, al loro immediato ed esatto riposizionamento. Analogo obbligo è posto a carico delle civiche Amministrazioni Comunali costiere per gli specchi acqui antistanti le spiagge libere.
 Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavillotti della zona di mare riservata alla balneazione devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

- ATTENZIONE**
 ("LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE – (metri 200 o 100 dalla costa) – NON SEGNALATO")
- 2.3 I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acqui assenti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, nonché i Comuni rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare le balneazioni (cosiddetto "limite acque sicure"). **Il limite di tali acque sicure, mt. 1,30 di profondità, deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 15 (quindici)**, le cui estremità sono ancorate al fondo, seguendo un andamento rettilineo e parallelo alla linea di battigia. Negli specchi acqui antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavillotti devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi. (Il numero di gavillotti non dovrà essere comunque inferiore a 3 - tre). Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.
 Nel caso in cui le citate Amministrazioni comunali non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
- ATTENZIONE**
 ("LIMITE ACQUE SICURE (METRI -1,30) NON SEGNALATO")
- 2.4 Sono esentati da tale obbligo i titolari di strutture balneari qualora la batimetria di sicurezza sopra indicata sia immediatamente prossima alla battigia.
- 2.4 A tutela della propria incolumità:
 - i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a **metri 3 (tre)**.
 - chiunque effettui balneazione da unità da diporto potrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.
 2.5 Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:
 2.5.1 navigare, ancorare e sostare con qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché i natanti a remi tipo jole, canoa, pattini, mosconi, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), pedalo e simili, così come disciplinato con l'Ordinanza n. 36 in data 26 aprile 2018 del Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, recante "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" (il cui stralcio viene allegato alla presente);
 2.5.2 caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 2.5.3 sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi), eccetto quando necessario per il decollo o l'atterraggio e per i mezzi di soccorso o di polizia e quivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda alle vigenti Ordinanze del Circondario Marittimo di Otranto. Si rammenta che all'inizio del corridoio lato mare e spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:
 2.5.4 eseguire la pesca, o comunque, far permanere in mare attrezzature utilizzate per la stessa. È consentita la sola pesca con canna fissa da terra, da praticare in assenza di bagnanti, in luogo isolato (non sul fronte di concessioni demaniali) ed in ottime condizioni di visibilità;
 2.5.5 Sono esclusi dai divieti di cui al precedente comma le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adatte, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

- 2.7 Chiunque intenda tuffarsi nelle zone di mare riservate alla balneazione, avrà cura di verificare, preliminarmente, l'assenza di eventuali ostacoli e/o impedimenti costituenti potenziale pericolo.

ARTICOLO 3
 (Zone di mare vietate alla balneazione)

- 3.1 La balneazione è permanentemente VIETATA:
 • nei porti;
 • nel raggio di 150 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 • entro metri 100 dalle scogliere frangitutti in costruzione/in corso di sistemazione, ovvero da qualsiasi lavoro in mare;
 • in prossimità delle scogliere frangitutti e delle opere poste a difesa della costa presso lunge il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
 • fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui si viano lavoro in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per un raggio di metri 200;
 • per un raggio di metri 200 dalle navi alla fonda in rada;
 • all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
 • sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
 • nelle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
 • nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
 • in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del titolare delle condotte;
 • nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse posizionati a cura dei Comuni;
 • nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità Marittima.
 3.2 È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangitutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4
 (Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi)

- 4.1 L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale, comprese quelle propulse con dispositivo "freewheeling", windsurf, kite-surf e moto d'acqua nonché natanti a remi tipo jole, canoa, pattini, mosconi, surf a remi (detti SUP – stand up paddle), pedalo e simili, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Con riguardo alle caratteristiche dei corridoi di lancio si rimanda alle vigenti Ordinanze del Circondario Marittimo di Otranto. Si rammenta che all'inizio del corridoio lato mare e spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
 "RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"

- 4.2 I corridoi di lancio devono essere installati dai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari, nonché da altro concessionario di aree per l'esercizio di attività nautiche, comprese la locazione ed il noleggio natanti. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, ove siano previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi di lancio devono essere installati a cura delle Amministrazioni Comunali rivierasche.

ARTICOLO 5
 (Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.)

- 5.1 I titolari delle strutture balneari o ad esse assimilabili sia che ricadano su aree demaniali marittime che sulla limitrofa proprietà privata (qualora siano in prossimità dell'accesso al demanio marittimo e/o del mare), nel periodo di apertura obbligatoria indicato al primo comma dell'art. 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia (dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre), nonché dal secondo comma dell'art. 6 della medesima Ordinanza Balneare della Regione Puglia (dal 1° Maggio al primo sabato di giugno e fra la prima domenica di settembre e il 30 settembre) devono assicurare il servizio di salvamento secondo le modalità indicate nel presente articolo.
 5.2 Il servizio di salvamento non è obbligatorio, al di fuori dei periodi di cui al punto 5.1, purché l'attività di balneazione risulti esclusa da adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, con la seguente dicitura:
 align="center">**ATTENZIONE**
 "BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO"
- In tal caso deve essere issata una bandiera rossa.
 5.3 Il servizio di salvamento nelle zone predisposte dai Comuni costieri, qualora dette amministrazioni comunali non attivino, nelle spiagge e scogliere libere, il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti devono, tempestivamente, provvedere ad informare la locale Autorità marittima. I predetti Comuni provvedono ad apporre, in corrispondenza delle spiagge e scogliere libere e dei relativi punti di accesso, la medesima segnaletica indicata al precedente punto 5.2, ben visibile agli utenti redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse.
 I Comuni competenti devono altresì garantire il costante controllo in ordine alla permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.
 Il servizio di salvamento deve essere assicurato con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi e relativi presidi di sicurezza come indicati al successivo punto 5.4. del presente articolo, anche dai soggetti che svolgono attività di noleggio attrezzature balneari (ivi compresi natanti quili, a titolo esemplificativo, pedalo, S.U.P., ecc) e da strutture dedicate alla balneazione che insistono su area privata. I soggetti che eseguono dette attività, nel comunicare all'Amministrazione Comunale e all'Autorità Marittima competente la S.C.I.A., dovranno indicare l'ubicazione della postazione. L'ente comunale, in ragione degli obblighi di istituire il servizio di salvamento nelle spiagge libere discendente dalla presente ordinanza, ha facoltà di richiedere le postazioni suddette in un unico piano collettivo (secondo quanto disposto dall'art. 6 della presente Ordinanza), ciò al fine di implementare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere.
 5.4 Nei periodi di cui al precedente punto 5.1., i titolari di strutture balneari devono predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana e inglese, nonché facoltativamente nelle altre lingue più diffuse, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di salvataggio;
 5.5 Il servizio di assistenza e salvataggio deve comprendere:
 5.5.1 Una postazione di salvataggio non visibile, per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare, sopravevante di almeno metri 1.60 (e non superiore ai metri 2.00) dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere posizionata nel punto mediano del fronte mare di competenza tra la prima fila degli ombrelloni e la battigia, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno un assistente bagnanti marittimo munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acquo antistante il fronte di competenza, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato in modo tale da assicurare una costante ed attenta vigilanza su almeno tutto lo specchio acquo di competenza.
 5.5.2 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:
 • un binocolo;
 • un paio di pinne di misura idonea, quale dotazione individuale;
 • un fischietto professionale;
 • una maschera e snorkel, di misura idonea, quale dotazione individuale;
 • 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o bretella o galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. baywatch); tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 • un pennone posto in posizione ben visibile con le bandiere bianca, rossa e gialla, di cui si riportano i relativi significati:

BANDIERA BIANCA: indicante la regolare attivazione della postazione;
BANDIERA ROSSA: indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;

BANDIERA GIALLA: indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

- un megafono;
- due salvagenti anulari, posizionati ai lati estremi della zona di competenza presso il lido del mare, conformi alla vigente normativa sulla sicurezza della navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri e recanti il nome della struttura balneare cui appartengono;
- un'unità a remi idonea al servizio salvataggio tipo moscone o pattino, recante, su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO". La stessa deve essere dotata di scalmi, remi, un mezzo marinaio o gaffa, di idoneo ancorotto con relativa cima, di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere sempre mantenuta efficiente e pronta per l'impiego.

Si rammenta che la fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera.

- 5.5.3 In affiancamento, ma non in sostituzione dell'unità di cui sopra, previa formale istanza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto inviata per il tramite dell'Autorità Marittima competente per territorio, è consentito l'impiego di una tavola tipo "S.U.P. (Stand Up Paddle) - Rescue". Tale mezzo deve:
 • essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
 • essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale che in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
 • essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria
 • essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO" o "RESCUE", deve essere dotato di apposito remo. Inoltre deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato
 • il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa.

L'utilizzo di predetta unità viene comunque rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti.

- 5.5.4 Qualora i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi, in aggiunta al battello di cui al precedente comma, intendano posizionare, presso la postazione di salvataggio, una **moto d'acqua**, previa formale istanza all'Autorità Marittima competente per territorio, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 • installazione di corridoio di lancio/atterraggio;
 • la moto d'acqua, del tipo a tre posti, deve essere di colore rosso e recare, su entrambi i lati, la scritta "SALVATAGGIO";
 • la moto d'acqua dovrà essere provvista di polizza assicurativa, da allegare in copia all'istanza, che a prevedere la copertura per responsabilità civile assicurati tutte le persone trasportate sul mezzo;
 • la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per l'esplesamento del servizio di assistenza e salvataggio;
 • il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica che lo abiliti al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto a motore, entro dodici miglia dalla costa;
 • oltre al conduttore, munito di patente nautica, dovrà essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
 • la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - pinne;
 - collino;
 - cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di sicurezza;
 - fischietto;
 - torcia stagna;
 - strumento segnalazione sonora;
 - apparato radio di comunicazione VHF marino;
 - dispositivo di retromarcia;
 - acceleratore a ritorno automatico nonché adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
 • la moto d'acqua dovrà inoltre essere munita un rescue-can/baywatch o rescue tube;
 • il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio;
 • sull'arenile è vietato effettuare operazioni di rifornimento carburante o manutenzione del mezzo.
 Resta comunque fermo l'obbligo per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari di assicurare il servizio di assistenza e salvataggio, secondo quanto stabilito dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto un'eventuale integrazione allo stesso il cui uso è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento degli operatori assistenti bagnanti/bagnanti di salvataggio interessati che avranno cura di valutarne adeguatamente l'utilizzo in funzione della situazione contingente, quali, a titolo d'esempio, condizioni meteo-marine, distanza del pericolante e sua posizione, presenza di bagnanti. Dette unità, qualora impiegate, devono essere condotte con il criterio della massima perizia, prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

- 5.5.5 Ad integrazione di quanto sopra è data facoltà ai titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari ovvero i Comuni rivieraschi per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per il titolare, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, così come l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando finalità e modalità dell'attività proposta.

- 5.5.6 Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di salvataggio, conforme alla vigente normativa, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla presente ordinanza

- 5.5.7 Nelle zone di mare abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalmi, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semiosmerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti) i titolari di strutture balneari, i concessionari di spiagge su cui vengono esercitate attività di noleggio di attrezzature e i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) sono obbligati a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 6
 (Piani collettivi di salvataggio)

- 6.1 Fermo restando quanto disciplinato e previsto al precedente articolo, qualora due o più stabilimenti balneari attigui aventi lo spazio destinato alla balneazione visibile, senza ostacolo alcuno, da qualsiasi punto di osservazione, e/o di partenza dal fronte mare, i titolari/gestori degli stessi hanno facoltà di organizzare un servizio di salvataggio in forma collettiva. Medesima prescrizione vale anche ove in zona congiunta ad uno stabilimento, vi siano tratti di spiaggia libere, gestiti da Amministrazioni comunali.
 6.2 I titolari/gestori di strutture balneari, su litorali aventi i requisiti di cui al precedente punto, che intendano organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva/associata devono elaborare un "Piano collettivo" sottoscritto da tutti i titolari degli stabilimenti balneari cui il piano si riferisce.
 6.3 Il "Piano collettivo" deve riportare: l'indicazione puntuale degli stabilimenti balneari tra i quali sia condiviso il servizio di salvataggio con relativa idonea planimetria al fine di individuare in maniera inequivoca il tratto di arenile interessato; il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rapporto con il luogo (sull'arenile) del quale (ovvero essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico dello stabilimento balneare, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnanti addetti al salvamento con i pertinenti numeri di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare.
 6.4 Il piano collettivo deve essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo in materia inequivoca il tratto di arenile interessato. Il soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio ed il suo rapporto con il luogo (sull'arenile) del quale (ovvero essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico dello stabilimento balneare, l'elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnanti addetti al salvamento con i pertinenti numeri di servizio e le relative utenze telefoniche, l'ubicazione della postazione di salvataggio, l'elenco delle dotazioni di sicurezza, le caratteristiche della o delle unità addette al servizio di salvataggio e la loro dislocazione, nonché, da ultimo, i locali adibiti a primo soccorso per ciascun stabilimento balneare.
 6.5 Nel caso in cui, nello specifico acquo di competenza delle strutture balneari e/o attività similari siano posizionate strutture di giochi acquatici, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un autonomo servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, prevedendo i specifici orari di apertura e vigilando sul rispetto di tali orari. Dell'attivazione del servizio aggiuntivo di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 7
 (Ulteriori disposizioni per gli stabilimenti balneari)

- 7.1 Le strutture balneari e/o attività similari devono essere dotate di:
 7.1.1 tabella, esposta in modo e in un luogo ben visibile, riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 7.1.2 tabella plurilingue, esposta in modo ben visibile, recante il segnale di salvataggio;
 • **BANDIERA BIANCA:** segnala che il servizio di assistenza e salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono idonee per la balneazione e l'impiego dei natanti;
 • **BANDIERA ROSSA:** indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine o la temporanea assenza per cause di forza maggiore dell'assistente bagnanti. In quest'ultimo caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e in capo al titolare della struttura balneare incombe l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio;
 • **BANDIERA GIALLA:** indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.
 7.1.3 presso ogni singolo stabilimento balneare devono essere presenti anche un megafono o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare;
 7.1.4 idonei mezzi e dotazioni anticorrosione, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 7.1.5 una locale idonea dove poter effettuare il primo soccorso sanitario, all'interno del quale, ferme restando gli ulteriori dispositivi e le prescrizioni imposte dalle competenti Autorità sanitarie, deve essere presente, pronto all'uso, le dotazioni prescritte nell'ordinanza balneare 2023 emanata dalla Regione Puglia.
 Il materiale sopra elencato dovrà essere collocato, per l'immediato utilizzo, in locale idoneo, rapidamente raggiungibile, adeguatamente segnalato con apposita cartellonistica. Per i titolari/gestori di strutture balneari e/o attività similari provvisti esclusivamente di impianti e strutture di facile rimozione, il predetto locale può essere costituito anche da apposito vano, o parte di esso, tra quelli già presenti all'interno della struttura e, a tal fine, ritenuto il più idoneo.

- 7.2 I Concessionari di stabilimenti balneari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione dovranno inoltre segnalare la presenza, anche sospetta, di ordigni, ostacoli subacquei e di quanto altro possa costituire pericolo per le persone o le unità, informando immediatamente la locale Autorità Marittima qualora si tratti di un pericolo per la pubblica incolumità. Inoltre, medesimo obbligo è posto in capo ai concessionari nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalmi, canali creati da correnti marine occasionali, ecc), tali da creare situazioni pericolose per la pubblica incolumità dei bagnanti.

ARTICOLO 8
 (Obblighi per l'assistente bagnante)

- 8.1 Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Inoltre, deve:
 8.1.1 indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO";
 8.1.2 essere dotato di un fischietto di tipo professionale idoneo ad emettere il suono anche a contatto con l'acqua;
 8.1.3 stazionare nella postazione di salvataggio o sulla battigia, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione curando, comunque, di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
 8.1.4 assicurare la costante presenza e non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con un altro operatore abilitato al servizio;
 8.1.5 tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente dovesse verificarsi in mare e/o sugli arenili;
 8.1.6 prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo ed infortunata;
 8.1.7 portare a conoscenza dei bagnanti le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 8.1.8 provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, qualora lo stato del mare sia pericoloso, ovvero sussistano altre condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione;
 8.1.9 intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
 8.1.10 valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altro o ulteriori risorse per il salvataggio;
 8.1.11 segnalare con immediatezza al